

RIVENDITA OCCASIONALE DI AUTO DI PREGIO E IRRILEVANZA FISCALE DEL COLLEZIONISMO, SALVO INDICI DI SPECULAZIONE

- Sentenza del 26/02/2026, n. 219 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Piglionica
- Rel Latti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Imposte sui redditi - Speculatore occasionale e collezionista puro – Criteri distintivi - Rivendita di auto di pregio non speculativa – Irrilevanza ai fini impositivi.

Massima

In tema di imposte sui redditi, la rivendita occasionale di autovetture di pregio effettuata dal collezionista, ove sorretta da finalità di mera passione e non da intenti di investimento, non integra, di per sé, un'ipotesi imponibile. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la tassazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i, TUIR presuppone, invece, la sussistenza di indici sintomatici di attività speculativa, quali l'entità delle plusvalenze realizzate, la reiterazione nel tempo delle operazioni e il compimento di atti prodromici di valorizzazione dei beni, come valutazioni, esposizioni o iniziative analoghe).

Rif. Normativi

- d.P.R 22/12/1986 n. 917, art. 67, comma 1, lett i)

Correlate

- Cass., Sez. 5, n. 19363 del 15/07/2024
- Cass., Sez. 5, ord., n. 6874 dell'8/03/2023
- Cass., Sez. 5, n. 17732 del 20/10/2011

Anno pubb.

- 2026